

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Enrica Di Tursi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in I grado, iscritta al n. del R.G.C. 3762-2018 riservata per la decisione all'udienza del 15.06.2023 promossa

da

... e ... rappresentate e difese dall'Avv. ...

ATTRICI

contro

CONDOMINIO ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ...;

CONVENUTO

I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa;

FATTO E DIRITTO

Occorre premettere che l'odierna statuizione ha ad oggetto solo l'impugnativa di cui al punto 4 della delibera dell'assemblea del 05.04.2018, avente ad oggetto l'autorizzazione al condomino ... per l'installazione di una telecamera presente presso il pianerottolo del 3° piano dacche', con sentenza parziale datata



30-10-2023, n. 2222-2020, pubblicata il 28.11.2020, questo ufficio ha già statuito sulle impugnative delle delibere assembleari del 05-04-2018 e del 19-04-2018 sui punti dell'ordine del giorno come impugnati dalla parte attrice.

Invero, la parte attrice in relazione alla delibera del 05-04-2018 di cui al punto 4 si duole del fatto del non avere la delibera in questione tenuto conto di quanto previsto dall'autorità Garante della Privacy con parere n. drep /ac/1139990 del 07-05 (che ha chiarito che non occorre l'autorizzazione né da parte dell'Assemblea condominiale né della Polizia per installare un impianto domestico di videosorveglianza purché si rispettino le formalità previste del Codice della Privacy, dovendo solo evitare di riprendere le zone soggette a pubblico passaggio), avendo invece l'assemblea deliberato di rimuovere detta telecamera in quanto sprovvista di preventiva autorizzazione condominiale e legale.

Deduce la parte attrice che, nel caso di specie, pur essendo stata l'assemblea informata ed edotta della vigente normativa in materia di impianti di videosorveglianza, nell'adunanza del 05-04-2018 ,deliberava a maggioranza la rimozione della telecamera predetta nonostante l'autorizzazione condominiale non solo non fosse necessaria ma neppure richiesta da ella attrice ..., essendo stata la questione sollevata da altro condomino sig. ... e deliberata con il precipuo fine di danneggiare l'attrice predetta .

Evidenzia ancora l'attrice che vi era stato un abuso del potere da parte dell'assemblea condominiale con sviamento della propria potestà decisoria dacché la norma in materia (art. 833 cc) statuisce che il proprietario non può fare atti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere e recare molestia (atti cd emulativi), circostanza questa non ricorrente nel caso di specie, dovendosi perciò la delibera in esame considerarsi nulla.

Con separata ordinanza resa in data 30-10-2020, rimessa la causa sul ruolo



limitatamente all'impugnazione della delibera assembleare del 05.04.2018 punto 4, veniva disposta CTU, nominando l'ing.

Acquisita agli atti varia pertinente documentazione, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 04-10-2023 sulle conclusioni trascritte in atti.

Invero, l'art.1122 ter cc dispone testualmente che le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 cc.

In un recente parere il Garante per la Protezione dei Dati Personali (n. drep./ac/113990 del 07-03-2017) ha chiarito che l'utilizzo degli strumenti di videosorveglianza e' ammesso in presenza di concrete situazioni che ne giustificano l'installazione (a protezione delle persone, della proprieta' o del patrimonio aziendale), precisando che nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere aree esterne a edifici e immobili, il trattamento dovra' essere effettuato con modalita' tali da limitare, per quanto possibile, l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere.

In tal senso la giurisprudenza di merito, condivisibilmente, ha statuito che e' legittima l'installazione di una telecamera nel pianerottolo comune che consente la sola diretta osservazione del portone d'ingresso e dell'area antistante la porta d'ingresso alla singola unita' immobiliare (Trib. Milano, 6 aprile 1992), evidenziando anche (in tal senso Tribunale Napoli, sent. n.4446-2018 come da delibera del Garante della Privacy dell'08-04-2019), che ove un singolo condomino installi impianto di videosorveglianza a tutela della sua proprieta' esclusiva, l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio quelli antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendosi ogni forma di ripresa, anche senza registrazione, di



immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini, in assenza di delibera condominiale e di aree in altrui proprietà' (vedi anche Tribunale Bergamo sent. N. 1074-2018 e Tribunale Catania, sentenza n. 466 del 2018), escludendo perciò la ripresa di aree condominiali.

In sintesi, l'istallazione e il trattamento dei dati devono avvenire nel rispetto degli adempimenti indicati dalla legge, e, in particolare, dal Garante della Privacy: al singolo condomino e' consentito installare le telecamere per uso privato nell'ambito delle aree di sua esclusiva proprietà' e relative pertinenze, in caso contrario, ossia nel caso in cui la telecamera riprendesse anche solo in parte, la proprietà' di fronte o vicina, risulterebbe violato il diritto alla riservatezza.

La giurisprudenza di legittimità' (Cass. Civ. n.24151-2017) ha rilevato che in un sistema di videosorveglianza privata, e' possibile riprendere le aree condominiali, solo quando cio sia direttamente funzionale e indispensabile alla tutela del proprio alloggio.

Questo pero' non significa che si sia liberi di mettere sotto controllo ogni area comune: anche nel caso del pianerottolo di fronte alla porta d'ingresso, la videosorveglianza sara' legittima se inquadra la porzione strettamente indispensabile a tutelare la sicurezza della propria abitazione.

Nel caso di specie, occorre pero' evidenziare significativamente che dalla CTU espletata con allegati i rilievi fotografici, e' emerso quanto segue : *"...Nel corso del sopralluogo sono stati ispezionati i luoghi e il dispositivo oggetto della controversia rilevando, così come già anticipato verbalmente dall'Avv. ... e dalla sig.ra ..., che in realtà si tratta di una TELECAMERA SIMULATA, cioè un semplice dispositivo di plastica privo di qualsiasi dotazione impiantistica, funzionale esclusivamente ai fini dissuasivi nei confronti di male intenzionati..."* concludendo



con motivazione logica e ragionevole che ..." *"Alla luce di quanto sopra, si conclude che l'oggetto rilevato nel corso del sopralluogo del 30/03/2021, installato dalla sig.ra ...sul pianerottolo del 3° piano del condominio di via ... in Taranto, è un manufatto di plastica, privo di qualsiasi dotazione impiantistica, che simula la presenza di una telecamera a fini dissuasivi, e pertanto non è in grado né di riprendere, e tantomeno di registrare alcun dato sensibile."*

Nella controversia esaminata, dunque, la telecamera installata dagli attori risulta essere "finta", ovvero apposta al solo fine di svolgere una funzione deterrente avverso potenziali intrusioni da parte di terzi malintenzionati e inidonea a riprendere e registrare. Trattasi in realtà non di un dispositivo elettronico, impiantistico, ma di un mero involucro di plastica inidoneo perciò ad effettuare riprese e di conseguenza anche ad arrecare pregiudizio alla privacy di alcuno.

L'impugnativa alla delibera assembleare del 05-04-2018 va perciò rigettata sul punto n. 4 dell'ordine del giorno per carenza d'interesse dell'attrice Cassetta Luisa (intendendosi solo da costei impugnato il punto 4 della delibera del 05-04-2018, come si desume dalla disamina delle pagine 8 e 9 dell'atto di citazione) e per mancanza dell'oggetto del deliberato, non risultando la richiesta di autorizzazione per l'installazione di telecamera, come avanzata dalla condolina ..., avere ad oggetto una vera e propria telecamera effettivamente funzionante.

Le spese processuali si compensano integralmente tra attrici e condominio convenuto vista la reciproca soccombenza sui vari punti delle delibere condominiali impugnate, fatta eccezione per le spese di CTU che vanno poste a carico dell'attrice ... che, pur potendo dichiarare il non funzionamento della telecamera "giocattolo" ha taciuto sul punto, inducendo il giudice a disporre una CTU con le relative spese che non possono che addebitarsi all'attrice predetta .



P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, dott.ssa Enrica Di Tursi, sentiti i procuratori delle parti nelle loro conclusioni, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da ... e ... nei confronti del Condominio di via ... Taranto, così provvede:

- rigetta la domanda dell'attrice ... relativa all'impugnativa della delibera assembleare del 05-04-2018 relativamente al punto n. 4 dell'odg per carenza di interesse e mancanza dell'oggetto;
- pone a carico dell'attrice ... le sole spese di CTU liquidate in euro 250,00 per compensi, oltre accessori se dovuti come per legge, giusta ordinanza di questo giudice del 15 -04-2021, depositata il 16.04.2021;
- compensa per il resto integralmente le spese processuali tra le parti.

Taranto, 30.10.2023

Il Giudice

Dott.ssa Enrica Di Tursi



Sentenza n. 2640/2023 pubbl. il 07/11/2023
RG n. 3762/2018
Repert. n. 3542/2023 del 07/11/2023

